

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dal Dott. Andrea Baldanza, dall'Avv. Angelo Perta, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 27 luglio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(649) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORIS CARROZZIERI (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Lecce Spa), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa ▪ (nota N°.10201/934pf08-09/SP/blp del 23.06.2011).

La Commissione dispone il rinvio della riunione alla data del 28 settembre 2011.

(634) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLA CHIERICHELLA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (N°. 9661/493pf10-11/SP/fc del 9.06.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 9 giugno 2011, il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

- la Sig.ra Marcella Chierichella, all'epoca dei fatti, Presidente della Società ACR Messina Srl;
- la Società ACR Messina Srl;

per rispondere, la Sig.ra Marcella Chierichella della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico nonché degli artt. 36 e 38 delle NOIF per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari in occasione della fase di preparazione alla stagione sportiva 2010/2011, nei confronti del tecnico Ezio Capuano.

La Società ACR Messina Srl della violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente.

Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano su quanto accaduto nella fase antecedente all'inizio della stagione sportiva 2010/2011 in cui la Società ACR Messina Srl raggiunse un accordo economico con il Signor Ezio Capuano, senza tuttavia procedere alla formalizzazione di tale accordo. Tale accordo era altresì condizionato al ripescaggio della Società nella Lega Pro. Allorquando venne ufficializzata la notizia del rigetto della richiesta di ripescaggio, il Signor Ezio Capuano si allontanò dal ritiro della squadra. Nel corso della stagione sportiva il Signor Ezio Capuano, come si desume dal sistema informatico della FIGC, ha poi svolto attività sportiva per conto della Società Paganese calcio 1926 Srl, iscritta alla Lega Italiana Calcio professionistico. Il suddetto tecnico, nel

corso della medesima stagione ha pertanto finito per svolgere attività tecnica per due Società diverse, sfruttando la circostanza che l'attività intrapresa con la Società ACR Messina Srl non era mai stata formalizzata.

Alla riunione odierna è comparso esclusivamente il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Presidente della Società ACR Messina Sig.ra Marcella Chierichella e l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) alla Società ACR Messina Srl.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentate della Procura federale, accoglie la richiesta di affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti.

E' infatti comprovata la presenza del Signor Ezio Capuano a Trevi in occasione del ritiro pre-campionato dell'ACR Messina Srl, in qualità di allenatore come si desume dalle dichiarazioni rese dal medesimo in data 17 febbraio 2011 versati in atti. Il Signor Ezio Capuano, infatti, riconosce di aver "accettato la guida tecnica dell'ACR Messina Srl" senza tuttavia mai procedere alla sottoscrizione del contratto. Tale circostanza è altresì confermata dalle dichiarazioni rese in data 15 febbraio 2011 dal Signor Antonio Ciccarone, all'epoca dei fatti, collaboratore dell'ACR Messina Srl, da cui si evince altresì che il Signor Ezio Capuano ebbe a dimorare a Messina anche anteriormente alla partenza per il ritiro di Trevi.

Deve invece considerarsi irrilevante, la presunta apposizione di una condizione nel contratto fra la Società ACR Messina Srl ed il Signor Ezio Capuano, in merito al ripescaggio della Società presso la Lega Pro, atteso che la condotta lesiva dei valori sportiva si è materializzata con la mera assunzione della guida tecnica senza contratto.

Considerato che la condotta illecita è stata posta in essere direttamente dal Presidente dell'ACR Messina Srl, come si desume ancora dalla dichiarazioni rese dal Signor Antonio Ciccarone, deve affermarsi anche la responsabilità dell'ACR Messina Srl.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale afferma la responsabilità della Sig.ra Marcella Chierichella in qualità di Presidente della Società ACR Messina Srl e, per l'effetto, condanna la stessa all'inibizione per 3 (tre) mesi e la Società ACR Messina Srl al pagamento di un'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(635) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLA CHIERICHELLA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (N°. 9626/494pf10-11/SP/fc del 9.06.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 9 giugno 2011, il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

- la Sig.ra Marcella Chierichella, all'epoca dei fatti, Presidente della Società ACR Messina Srl;
- la Società ACR Messina Srl;

per rispondere, la Sig.ra Marcella Chierichella della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico nonché degli artt. 36 e 38 delle

NOIF per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari in occasione della fase di preparazione alla stagione sportiva 2010/2011, nei confronti del Signor Albergo Volini.

La Società ACR Messina Srl della violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente.

Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano su quanto accaduto nella fase antecedente all'inizio della stagione sportiva 2010/2011 in cui la Società ACR Messina Srl raggiunse un accordo economico con il Signor Ezio Capuano, come tecnico senza tuttavia procedere alla formalizzazione di tale accordo. In questo contesto, l'ACR Messina Srl si era anche accordata con l'allenatore in seconda, Signor Alberigo Volini. Allorquando venne ufficializzata la notizia del rigetto della richiesta di ripescaggio, sia il Signor Volini che Capuano, si allontanarono dal ritiro della squadra. Nel corso della stagione sportiva 2010/2011 il Signor Alberigo Volini, come si desume dal sistema informatico della FIGC, ha poi svolto attività sportiva per conto della Società Potenza Sport Club Srl. Il suddetto tecnico, nel corso della medesima stagione ha pertanto finito per svolgere attività tecnica per due Società diverse, sfruttando la circostanza che l'attività intrapresa con la Società ACR Messina Srl non era mai stata formalizzata.

Alla riunione odierna è comparsa esclusivamente il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Presidente della Società ACR Messina Sig.ra Marcella Chierichella e l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) alla Società ACR Messina Srl.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentate della Procura Federale, accoglie la richiesta di affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti.

E' infatti comprovata la presenza del Signor Alberigo Volini, a Trevi, in occasione del ritiro pre-campionato dell'ACR Messina Srl, in qualità di collaboratore del Signor Ezio Capuano, come si desume dalle dichiarazioni rese dal medesimo in data 4 gennaio 2011 versate in atti. Il Signor Alberigo Volini, infatti, riconosce di aver espletato le funzioni di "collaborato tecnico del Signor Ezio Capuano" e di essersi recato "per circa dieci giorni a Trevi in Umbria presso l'albergo del luogo di ritiro della squadra dell'ACR Messina Srl", senza tuttavia mai procedere alla sottoscrizione di alcun contratto. Tale circostanza è altresì confortata dalle dichiarazioni rese in data 9 gennaio 2011 dal Signor Christian D'Angelo, atleta tesserato per l'ACR Messina Srl, da cui si evince che il Signor Alberigo Volini aveva assunto l'incarico di allenatore in seconda.

Deve invece considerarsi irrilevante, la presunta apposizione di una condizione nel contratto fra la Società ACR Messina Srl e gli allenatori (Signori Ezio Capuano ed Alberigo Volino), in merito al ripescaggio della Società presso la Lega Pro, atteso che la condotta lesiva dei valori sportiva si è materializzata con la mera assunzione della guida tecnica senza contratto.

Considerato che la condotta illecita è stata posta in essere direttamente dal Presidente dell'ACR Messina Srl, deve affermarsi anche la responsabilità dell'ACR Messina Srl

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale afferma la responsabilità della Sig.ra Marcella Chierichella in qualità di Presidente della Società ACR Messina Srl e, per

l'effetto, condanna la stessa all'inibizione per 3 (tre) mesi e la Società ACR Messina Srl al pagamento di un'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(628) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (N°. 9600/1223pf10-11/AM/ma del 8.06.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 8 giugno 2011 il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Bruno Martorano, Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl;
- la Società ACR Messina Srl;

per rispondere, il Sig. Bruno Martorano *“...della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9 CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, cui consegue la sanzione ex art.8, comma 10, CGS, per aver omesso di eseguire nel termine assegnato di giorni 30 dalla comunicazione perfezionatasi in data 30.11.2010 le decisioni definitive della Commissione accordi economici e della Commissione vertenze economiche della F.I.G.C. circa il pagamento in favore del Sig. Nuccio Daniele Vincenzo della somma di € 5.376,28”*; la Società ACR Messina Srl *“...a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, delle violazioni ex artt. 94 ter comma 11, NOIF e 8, comma 9, CGS, ascritte al proprio Presidente e legale Rapp.te Sig. Martorano Bruno, come meglio descritto nella parte motiva.”*

La Procura federale fonda la sua azione disciplinare *“...sull'omessa esecuzione, da parte della Società ACR Messina Srl, nel termine assegnato di giorni 30 dalla comunicazione perfezionatasi in data 30.11.2010, delle decisioni definitive della Commissione Accordi Economici e della Commissione vertenze economiche della F.I.G.C. circa il pagamento in favore del Sig. Nuccio Daniele Vincenzo della somma di € 5.376,28”*;

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Bruno Martorano e la sanzione di 1 punto di penalizzazione nella Stagione sportiva 2011/2012 e dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) alla Società ACR Messina Srl.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, nonostante le decisioni definitive della Commissione accordi economici e della Commissione vertenze economiche della F.I.G.C. circa il pagamento in favore del Sig. Nuccio Daniele Vincenzo della somma di € 5.376,28, non hanno provveduto al pagamento in favore del beneficiario delle somme stabilite, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione perfezionatasi in data 30.11.2010, in violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9 del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, cui consegue la sanzione ex art.8, comma 10, CGS. Ne deriva la responsabilità disciplinare del Sig. Bruno Martorano, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl, nonché la responsabilità diretta della

stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale riconosciuta la responsabilità dei deferiti, applica la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Bruno Martorano e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 e dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) alla Società ACR Messina Srl.

(639) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO DI LULLO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (N°.10053/1168pf10-11/AM/ma del 17.06.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 08 giugno 2011 il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Di Lullo Alfredo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl;
- la Società ACR Messina Srl;

per rispondere, il Sig. Di Lullo Alfredo *"...della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C. G. S., in quanto legale rappresentante ed amministratore per aver disconosciuto la propria firma apposta su un modulo federale, pur sapendo che la stessa era veridica"*,

la Soc. ACR Messina Srl *"...a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante"*

La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sui provvedimenti di rigetto adottati dalla Commissione tesseramenti, con C.U. 02/CT del 08/07/2010, e non impugnati dinanzi alla C.G.F., sui reclami proposti dalla Società ACR Messina Srl avverso lo svincolo ex art. 108 delle NOIF dei calciatori Farò Gaetano, Amato Daniele, Nuccio Daniele, Altobello Errico, Alizzi Giuseppe, Romeo Alessio, Ventre Gaetano, Ferrara Francesco e Giardina Gioacchino, per l'asserita apposizione apocrifia della firma del legale rappresentante, con allegata denuncia di furto di materiale della Società, tra cui timbri e carta intestata, presentata al Comando Carabinieri di Messina in data 25/04/2010 e quindi in epoca successiva alla data di ratifica dello svincolo.

All'esito dell'attività istruttoria svolta infatti, la Commissione Tesseramenti, ha riconosciuto come autografa la firma apposta nell'atto di svincolo per accordo dal Presidente Di Lullo Alfredo, perché, come affermato dalla stessa Commissione nella propria delibera, il *"disconoscimento appare del tutto inverosimile in quanto la firma apposta sul modulo e disconosciuta dal Signor Di Lullo Alfredo è identica a quelle apposte dallo stesso sia sul ricorso presentato alla medesima Commissione sia sulla denuncia di furto presentata presso i Carabinieri di Messina"*, e riteneva validi i provvedimenti di svincolo dei calciatori ratificati dalla LND - Comitato Interregionale.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi

12 (dodici) di inibizione per il Sig Di Lullo Alfredo e della sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 per la Società ACR Messina Srl.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, osserva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta provata la violazione contestata al Sig. Di Lullo Alfredo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl, che nell'ambito dei procedimenti dallo stesso instaurati innanzi alla Commissione Tesseramenti per ottenere l'annullamento dei provvedimenti del Comitato Interregionale di svincolo per accordo dei calciatori Farò Gaetano, Amato Daniele, Nuccio Daniele, Altobello Errico, Alizzi Giuseppe, Romeo Alessio, Ventre Gaetano, Ferrara Francesco e Giardina Gioacchino, con allegata denuncia di furto di materiale della Società, tra cui timbri e carta intestata, presentata al Comando Carabinieri di Messina in data 25/04/2010, ha violato i doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS, deducendo la apocrifia della propria firma apposta nei documenti di svincolo per accordo, determinando così sia la responsabilità disciplinare dello stesso Sig. Di Lullo Alfredo, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

Dagli atti dei detti procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti, tutti definitisi con i provvedimenti di rigetto di cui al C.U. 02/CT del 08/07/2010, si rileva infatti *"...che dal confronto e comparazione tra tutte le firme esistenti in atti ovvero quelle apposte in calce al reclamo, alla denuncia ai C.C. di Messina e quelle esistenti nell'accordo economico ovvero in tutti gli atti ufficiali della Società, emerge chiaramente che quella apposta sullo svincolo per accordo sia da attribuirsi al Di Lullo Alfredo medesimo e, quindi autografa"*.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, applica la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione per il Sig Di Lullo Alfredo e della sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) per la Società ACR Messina Srl.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il giorno 28 luglio 2011.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete